



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Ufficio Legislativo-Finanze
Servizio Interrogazioni*

**Question time
in Commissione VI Finanze
n. 5-05004
On. Porchietto ed altri (FI)**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'imminente scadenza del termine entro il quale i commercianti al minuto dovranno dotarsi di un apposito strumento in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all' Agenzia delle entrate. A tale proposito, nel segnalare come ciò si traduca in un aggravio notevole per molte imprese non dotate di registratore telematico (Rt), chiedono di sapere se siano state individuate alternative all'utilizzo obbligatorio di quest'ultimo ovvero se non si ritenga opportuno prorogare il termine sopra citato del 1° gennaio 2021.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Per assolvere all'obbligo dell'invio dei corrispettivi previsto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, l'esercente ha oggi a disposizione diverse soluzioni. Oltre all'opzione di dotarsi di un nuovo apparecchio Registratore Telematico (cosiddetto "nativo"), le regole tecniche definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016 prevedono la possibilità di "adattare" gli esistenti Misuratori Fiscali (in linguaggio comune indicati come Registratori di Cassa), già in possesso degli esercenti, alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'operazione di adattamento è stata resa possibile su quasi tutti i modelli Registratori di Cassa in commercio, con pochissime esclusioni legate ai modelli più obsoleti. Questa soluzione è stata prevista sin dall'inizio proprio per consentire ai produttori di effettuare l'adattamento dei modelli di Registratori di Cassa già in produzione, e agli esercenti di potersi adeguare mantenendo gli apparecchi già in uso, aggiornati, riducendo conseguentemente la spesa di adeguamento.

Un'ulteriore opzione, disponibile da Giugno 2020, prevede che l'esercente possa emettere i documenti commerciali on-line, attraverso un servizio *web* dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un Personal Computer o un dispositivo mobile connessi in rete.

Alla data del 31 ottobre 2020 la platea degli esercenti che risultano dotati di registratore telematico (o server RT) ovvero che utilizzano la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, risultava di quasi 1,4 milioni di soggetti.

Ciò evidenzia che la gran parte degli operatori IVA soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha già provveduto ad adeguarsi al nuovo processo, abbandonando la pregressa modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale). Tale operazione è avvenuta con gradualità nell'arco degli ultimi due anni, anche a seguito delle modifiche normative e regolamentari che hanno previsto la non applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 2, comma 6, del d.Lgs. n. 127/15 per coloro che, pur mantenendo l'onere di emettere uno scontrino o ricevuta fiscale, inviavano mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri registrati mediante apposito flusso telematico.

Conseguentemente, come più volte emerso anche nel corso dei confronti con le associazioni di categorie, il registratore telematico (o server RT per gli operatori con almeno 3 punti cassa nello stesso punto vendita) e la procedura web gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sono strumenti che, di fatto, hanno già sostituito, per la stragrande maggioranza degli operatori, il vecchio registratore di cassa ovvero il vecchio bollettario "madre/figlia" delle ricevute fiscali, dimostrando di essere facilmente gestibili da qualsiasi tipologia di esercente.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, da tempo avviato i necessari approfondimenti tecnici e giuridici per affiancare ai due strumenti oggi in vigore (RT e procedura *web*) ulteriori strumenti tecnologici attraverso cui effettuare l'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, tra cui sistemi evoluti di pagamento e soluzioni esclusivamente *software*, con l'obiettivo di integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello del pagamento elettronico (nel caso di sistemi evoluti di pagamento) ovvero per integrare il più possibile il processo di certificazione fiscale con quello di gestione amministrativa (integrazione con i software gestionali).

Tuttavia, gli approfondimenti realizzati non consentono ancora – ad oggi – di essere certi che tali soluzioni siano in grado di garantire i requisiti di "sicurezza e inalterabilità" dei dati nella fase di memorizzazione e trasmissione telematica previsti dall'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15, al pari dei registratori telematici e della procedura *web*.

Inoltre, allorquando saranno individuati gli accorgimenti tecnici per rispettare tale garanzia, l'Agenzia delle entrate dovrà notificare alla Commissione UE la bozza del provvedimento e delle relative specifiche tecniche che disciplineranno le nuove soluzioni per rispettare le disposizioni della direttiva UE/2015/1535.

Deve, comunque, sottolinearsi che tali innovativi strumenti rappresenterebbero più una evoluzione degli strumenti già disponibili sul mercato che, come detto, sono già adeguati e sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative.